

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, MACERATINI, BATTAGLIA,  
VALENTINO, NAPOLI Roberto, DE CORATO, SILIQUINI  
e MARTELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996**

---

**Ordinamento della professione di tecnico diplomato in  
ingegneria e istituzione del relativo Albo professionale**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il recente adeguamento del sistema universitario nazionale (con la sola laurea) a quello europeo a più livelli e la conseguente istituzione del titolo accademico intermedio conseguito alla fine di un corso universitario di durata triennale anche nella facoltà di ingegneria impone un intervento del legislatore per regolare il destino professionale di tali neo-diplomati.

A tale regolamentazione si intende provvedere con il disegno di legge che si propone.

Con l'articolo 1 viene istituita la nuova professione di tecnico diplomato in ingegneria, che potrà essere esercitata da coloro che avranno conseguito il diploma universitario in ingegneria alla fine di un corso di durata triennale e la successiva abilitazione all'esercizio professionale avendo superato un apposito esame di Stato.

La definizione del contenuto della nuova professione è demandata, dall'articolo 2, ad un successivo regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da adottare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

Tre sono gli elementi fondamentali che devono caratterizzare la nuova figura professionale:

il primo elemento è costituito dal profilo del diplomato di cui l'attività di produzione, i servizi e le professioni hanno bisogno, individuato in un tecnico di buona preparazione, qualificato per affrontare i problemi tecnico-industriali nell'immediato, capace di recepire ed utilizzare l'innovazione;

il secondo, riguarda la formazione a supporto del profilo tracciato. A questo sco-

po il diplomato deve possedere una cultura fisico-matematica di buon livello, prevalentemente orientata agli aspetti applicativi, una formazione ingegneristica a livello di settore ed una preparazione professionale basata su un'adeguata specializzazione;

il terzo, è essenzialmente didattico. Si riferisce al conseguimento del diploma in tre anni effettivi ed alla preparazione del diplomato per un suo inserimento quasi immediato nel lavoro.

Impieghi tipici della professionalità del diplomato sono ritenuti, ad esempio: l'esercizio e la manutenzione nella fabbrica, le attività tecniche di esercizio nelle aziende di servizi, la progettazione esecutiva di prodotti e di processi, l'installazione ed il collaudo di sistemi complessi, la progettazione esecutiva dei dettagli, la direzione di cantiere, la valutazione di offerte computi e stime, l'esercizio delle attività di controllo ambientali e di qualità, le prove ed i controlli di accettazione di materiali, l'esecuzione delle verifiche tecniche, eccetera.

Il successo di tale nuova figura professionale richiederà, ovviamente, chiarezza sulla giusta collocazione e l'individuazione precisa delle diversità sostanziali fra il diploma universitario in ingegneria, la laurea in ingegneria ed il diploma degli istituti tecnici.

Ingegneri e diplomati universitari avranno in comune l'istituzione formativa superiore (facoltà di ingegneria) nonché una fondamentale base legislativa comunitaria rappresentata dalla direttiva generale sui titoli di studio 89/48/CEE.

I diplomati universitari e quelli degli istituti tecnici seguiranno invece percorsi formativi tra loro diversificati essendo i secon-

di regolati dalla direttiva sui titoli 92/51/CEE relativa alla formazione di livello inferiore alla precedente (in Italia quello della scuola secondaria).

Nell'articolo 3 viene prescritto il carattere specificatamente professionale dell'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale, che dovrà essere preceduto da un tirocinio della durata di due anni.

L'articolo 4 istituisce, presso ogni Ordine provinciale degli ingegneri, un separato Albo professionale, diviso in tre settori, articolato in sezioni per i tecnici diplomati in ingegneria che abbiano conseguito la relativa abilitazione professionale, con le ulteriori specificazioni relative alla incompatibilità con la iscrizione ad altri Albi professionali ed alla facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale.

Ciò consentirebbe, altresì, l'inclusione in tali Albi specialistici dei diplomati in ingegneria appartenenti ai Paesi della CEE, dove i cicli brevi costituiscono la regola e

che, in ogni caso, non hanno la possibilità di accedere ad un Albo come quello degli ingegneri italiani, non essendo passati attraverso lunghi studi universitari.

Nell'articolo 5 vengono definite le disposizioni per assicurare la rappresentanza dei tecnici diplomati in ingegneria in seno ai Consigli direttivi degli Ordini provinciali degli ingegneri ed al Consiglio nazionale degli ingegneri.

L'articolo 6 estende ai tecnici diplomati in ingegneria le norme vigenti per gli ingegneri in materia di deontologia professionale e dei giudizi disciplinari.

Seguono due norme transitorie intese ad assicurare da un lato la più sollecita integrazione della composizione dei Consigli direttivi degli Ordini provinciali degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli ingegneri e, dall'altro, l'espletamento urgente dell'esame di Stato, essendo il conseguimento dell'abilitazione professionale condizione assolutamente necessaria ed indispensabile per l'iscrizione all'Albo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È riconosciuta la professione di tecnico diplomato in ingegneria, che è esercitata da coloro che sono in possesso del diploma universitario di ingegneria, conseguito dopo tre anni effettivi di corso, e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

### Art. 2.

1. Formano oggetto della professione di tecnico diplomato in ingegneria le attività specificate distintamente per ciascuna sezione dell'Albo di cui all'articolo 4 con decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

### Art. 3.

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale hanno carattere specificatamente professionale.

2. I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento degli stessi sono determinati con decreto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

3. Per sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di tecnico diplomato in ingegneria in uno qualsiasi dei settori di cui all'articolo 4 occorre avere svolto un periodo di tirocinio, della durata

di almeno due anni, presso un ingegnere iscritto all'Albo professionale ovvero presso enti pubblici o privati che espletino attività ingegneristica nel settore prescelto.

4. Le modalità di iscrizione all'Albo dei praticanti e le modalità di svolgimento del tirocinio nonchè la tenuta dei relativi registri da parte degli Ordini provinciali degli ingegneri saranno disciplinati dalla direttiva che il Consiglio nazionale degli ingegneri deve emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

1. Presso ogni Ordine provinciale degli ingegneri è istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso del diploma universitario di ingegneria e dell'abilitazione di cui all'articolo 1.

2. L'Albo professionale è articolato in tre settori: civile, industriale e dell'informazione, analogamente a quello degli ingegneri laureati, e nell'ambito di ciascun settore è suddiviso in sezioni, ognuna corrispondente ad un corso di diploma universitario.

3. L'iscrizione all'Albo è incompatibile con l'iscrizione ad altro Albo professionale. Il tecnico diplomato in ingegneria iscritto all'Albo professionale ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

#### Art. 5.

1. La composizione dei Consigli direttivi degli Ordini provinciali degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli ingegneri è aumentata, rispettivamente, di due membri iscritti all'Albo dei tecnici diplomati in ingegneria.

2. Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti all'Albo dei tecnici diplomati in ingegneria oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti ag-

giuntivi, per i Consigli direttivi degli Ordini provinciali degli ingegneri e di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti oltre i primi diecimila iscritti, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi, per il Consiglio nazionale degli ingegneri.

3. Qualora nei Consigli direttivi degli Ordini provinciali degli ingegneri o nel Consiglio nazionale degli ingegneri non risulti eletto un numero di iscritti all'Albo dei tecnici diplomati in ingegneria almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma 2, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti all'Albo degli ingegneri subentrano di diritto gli iscritti all'Albo dei tecnici diplomati in ingegneria che hanno registrato il maggior numero di voti.

4. Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

#### Art. 6.

1. La normativa vigente per gli ingegneri sulla deontologia professionale e sui giudizi disciplinari si applica, in quanto compatibile, anche ai tecnici diplomati in ingegneria.

#### Art. 7.

1. Nella prima attuazione della presente legge i Consigli direttivi degli Ordini provinciali degli ingegneri provvedono alla iscrizione dei tecnici diplomati in ingegneria per la prima formazione dell'Albo professionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri convoca l'assemblea degli iscritti all'Albo dei tecnici diplomati in ingegneria, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 5, con le modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i Consigli direttivi degli Ordini provinciali degli ingegneri eleggono i due componenti del Consiglio nazionale degli ingegneri appartenenti agli Albi dei tecnici diplomati in ingegneria, con le modalità di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944.

Art. 8.

1. In attesa dell'emanazione del decreto sugli esami di Stato di cui all'articolo 3 e degli adempimenti di cui all'articolo 7, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli esami di Stato sono comunque fissati entro i successivi sessanta giorni.

